Stazione Sperimentale Pelli S.r.I.

# CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

	Prot.	n°. 1539
E		

TRA

	-1 -10	0.1	87	
del.	06-04	-201	۵	

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita I.V.A. n. 00876220633, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, Web <a href="www.unina.it">www.unina.it</a>, d'ora in poi denominata Soggetto Promotore, rappresentata dal Rettore pro-tempore Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA) il 04.01.1964,

E

Stazione Sperimentale per l'Industr		e conciar	nti (55IP)	
(denominazione dell'Azienda, Istituz	zione o Ente)			
Partita I.V.A. n. $07936981$	$\frac{ 2 1 1 }{ c }$ , con sede legale in	n <u>Napoli</u>		
provincia NA Via Via Nuova Pog	gioreale	N° 38	_CAP <u>80143</u>	d'ora in
poi denominato Soggetto Ospitante,	rappresentato da Direttore G	Senerale E	Edoardo Impe	riale nato/a
Napoli	il_02/08/1970_ e resid			
	<sub>Via</sub> <u>Nuova Poggioreale</u>	, 38	, a ciò	à autorizzato
in forza della carica ricoperta.				

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25 marzo 1998;

VISTO l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

#### Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e

modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante;

- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante;
- 3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, sottoscritto per l'Università dal Direttore del Dipartimento, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;

Modificata al 13/03/2018

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sede aziendale.

# CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- 4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

#### Articolo 3

- 1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- 2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
- 3. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

#### Articolo 4

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
  - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
  - c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
  - d) compilare, ove previsto, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

### Articolo 5

- 1. Il soggetto ospitante si impegna:
  - a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
  - b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
  - c) ad applicare al tirocinante/lavoratore equiparato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/08, le misure per la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:
  - Il soggetto "promotore" provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:
    - o sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria laddove prevista;
    - o sottoporre i tirocinanti ad idoneo percorso di informazione e formazione;
    - o fornire ai tirocinanti i DPI laddove previsti.
  - Il soggetto "Ospitante" provvede:
    - Informare i tirocinanti/lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;

inoltre in presenza di rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni attribuitegli per lo svolgimento dell'attività di tirocinio:

- o integrare il protocollo sanitario del tirocinante sottoponendolo a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- o integrare il percorso di informazione e formazione;
- o fornire ai tirocinanti DPI.
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante,

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

e) a rilasciare al tirocinante, ove richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

#### Articolo 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

#### Articolo 7

- La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è
  rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.
  Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione
  scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei
  mesi.
- 2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
- 3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n.196/2003.

#### Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### Articolo 9

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

### Articolo 10

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante ed una al Soggetto Promotore<sup>(2)</sup>.

Li 06-04-2018

Firma e Timbro Soggetto Promotore IL RETTORE Gaetano Manfredi

Firma e timbro Soggetto Ospitante

H Rappresentante Legale

IL DIRETTORE GENERAUE

DOWN. E. IMPERIALE

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>.Non si effettua la duplice copia, quando il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs n.82 del 7 marzo 205 e norme collegate.